

proposta:	17807
numero:	81
data:	22/07/2021

Servizio / Settore: **SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 81 DEL 22/07/2021

OGGETTO:	DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI E DEI POSTEGGI ISOLATI NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE CON ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE IL 29 MAGGIO 2021.
-----------------	--

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato, fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento:

- **al D.P.C.M. 02/03/2021 che all'art.1 prevede:**
 - co. 1 E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. ...*
 - co. 3 Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:*
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;*
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo. ...*
 - co. 5. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ...;*
- **all'Ordinanza del Ministro della Salute del 22/06/2021, pubblicata in G.U. il 23/06/2021 che stabilisce, per il periodo dal 28 giugno al 31 luglio 2021, che “fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.”;**
- **al D.L.52/2021 come convertito dalla L.17 giugno 2021 n. 87 ed al D.L. 18 maggio 2021, n. 65;**
- **al citato D.P.C.M. 02/03/2021 che all'art. 7 prevede**
 - co. 1. nelle “regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ... cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività **si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida ... concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi ...;***
- **alle linee guida** per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021 **allegate all'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021, pubblicate in G.U. il 9 giugno 2021;**

Tenuto conto che a Mirandola:

- 1) nella giornata di sabato nel centro storico del capoluogo si svolge il tradizionale mercato settimanale, nell'ambito del quale è stato individuato il settore alimentare;
- 2) in altre giornate, nel centro storico del capoluogo e in alcune frazioni si svolgono piccoli mercati con la presenza di un numero molto limitato di posteggi, comunque non superiore a 5;
- 3) nelle frazioni in giornate diverse sono stati individuati alcuni posteggi isolati per la vendita di prodotti alimentari che sopperiscono all'impoverimento dell'offerta commerciale in tali aree;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Richiamate le proprie ordinanze:

- a) n.106 del 22/05/2020 che dettava disposizioni in merito alla riapertura completa dei mercati settimanali di Mirandola, dando attuazione, al *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna”* come successivamente modificata dall’ordinanza n. 124 del 10/07/2020;
- b) n.179 del 27/11/2020 *“Disposizioni in merito alla riapertura completa del mercato settimanale del sabato dal 28 novembre 2020”* nella quale si è provveduto a diradare ulteriormente i posteggi del mercato al fine di ridurre il rischio di assembramenti, come modificata dalla n. 191 del 19/12/2020;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto specificamente per il commercio su aree pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati che possono considerarsi ordinari per la loro frequenza di svolgimento, **nelle citate linee guida** per la ripresa delle attività economiche e sociali allegate all’ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021, **come di seguito illustrate con riferimento alle varie disposizioni dei protocolli citati:**

Assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

La collocazione dei posteggi resta riorganizzata secondo quanto previsto nelle planimetrie allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalle quali si evince come il layout dei posteggi sia realizzato in modo da garantire spazi sufficientemente ampi da consentirne la fruizione da parte del pubblico in modo ordinato senza che si verifichino situazioni di assembramento.

Nel mercato settimanale del sabato restano temporaneamente soppressi i posteggi attualmente non assegnati e non riportati nella citata planimetria, stante che la loro soppressione si è resa necessaria al fine di poter ricollocare gli altri posteggi del mercato in modo da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone che vi partecipano;

Verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

Il rispetto di queste misure è verificato dalla Polizia Locale che è presente a partire dalle operazioni per la cosiddetta “spunta” e che ha sempre garantito un controllo dinamico delle aree mercatali.

Assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Ai commercianti ed agli imprenditori agricoli che svolgono l’attività di vendita su aree pubbliche a Mirandola sono stati consegnati cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell’area mercatale. I cartelli devono essere esposti nell’ambito di ogni posteggio in posizione ben visibile.

Assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale.

Le aree mercatali ed i posteggi isolati sono stati riorganizzati già con le precedenti, citate ordinanze, per garantire il distanziamento dei posteggi e del pubblico presente;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

L'ampiezza delle aree mercatali garantisce che negli spazi immediatamente antistanti i posteggi e destinati allo svolgimento delle operazioni di vendita sia sempre garantito il distanziamento dei clienti in attesa.

Soltanto i posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli, in ragione della numerosità della clientela presente, sia nei mercati che nel caso di posteggi isolati devono essere allestiti prima dell'inizio delle operazioni di vendita collocando davanti e parallelamente ad ognuno di essi almeno una transenna di 2 metri, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando la merce da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno; le transenne sono messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione deve essere effettuata dall'esercente, il quale deve controllare che anche i clienti che attendono il proprio turno all'esterno di detta area rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili. La transenna può essere sostituita da altro sistema adottato dal commerciante (es. paletti con catenella o cinghia estensibile) che ne garantisca le medesime finalità. Al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita delimitate dalle transenne, gli esercenti devono affiggere cartelli "entrata" e "uscita" che indichino il percorso da utilizzare.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Qualora, nonostante l'ampiezza delle aree mercatali ed il distanziamento attuato nella ricollocazione dei posteggi, si dovessero verificare situazioni di assembramento davanti ai banchi che pongono in vendita prodotti non alimentari, si provvederà ad intervenire prescrivendo l'adozione di idonee misure, quali quelle previste per i posteggi alimentari, o con lo spostamento di detti posteggi in altre, ulteriori aree, o con l'introduzione di varchi per contingentare l'accesso anche a singole aree del mercato.

Tenuto conto che le citate linee guida prevedono, inoltre, il rispetto delle seguenti MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;

è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;

Ritenuto, inoltre, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19, di confermare le seguenti, ulteriori disposizioni già previste nelle citate ordinanze per i mercati settimanali e per i posteggi isolati che si svolgono a Mirandola:

sospendere la vendita di beni usati;

vietare la modalità self service sia per l'acquisto di prodotti alimentari, anche agricoli che per l'acquisto di prodotti non alimentari;

a) imporre l'obbligo per i banchi che pongono in vendita prodotti alimentari, anche agricoli, di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno;

vietare il posizionamento "alla rinfusa" della merce esposta: tutti i prodotti devono essere esposti in modo ordinato; nel caso di articoli di abbigliamento, questi devono essere opportunamente ripiegati o riappesi agli appendini dopo che il cliente ne ha preso visione o li ha provati;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla dott.ssa Miranda Corradi, Responsabile del Servizio Interventi Economici;

Visto lo Statuto Comunale e l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

1) di stabilire, per i mercati settimanali e per i posteggi isolati di Mirandola, le seguenti misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19, in attuazione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali citate in premessa:

- a) la collocazione dei posteggi resta riorganizzata secondo quanto previsto **nelle planimetrie allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nelle quali è delineato il layout dei mercati e dei posteggi isolati di Mirandola**, realizzato in modo da garantire spazi sufficientemente ampi da consentirne la fruizione da parte del pubblico in modo ordinato senza che si verifichino situazioni di assembramento:
- allegato 1 - mercato settimanale del sabato,
allegato 2 - mercato settimanale del pesce del venerdì,
allegato 3 - mercato settimanale del martedì di San Martino Spino,
allegato 4 – mercato del mercoledì e del venerdì di Tramuschio,
allegato 5 – posteggio sperimentale del lunedì di San Giacomo Roncole,
allegato 6 – posteggio sperimentale del lunedì di San Martino Spino,
allegato 7 - posteggi sperimentali del martedì di Tramuschio,
allegato 8 – posteggi isolati del giovedì di Quarantoli,
allegato 9 – posteggi sperimentali del giovedì di Cividale,
allegato 10 - posteggi isolati e sperimentali del venerdì e del sabato di Gavello,
allegato 11 – posteggi sperimentali del venerdì di Mortizzuolo;
- b) restano temporaneamente soppressi i posteggi attualmente non assegnati e non riportati nelle citate planimetrie, stante che la loro soppressione si è resa necessaria al fine di poter ricollocare altri posteggi in modo da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone che vi partecipano;
- c) l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento è verificato dalla Polizia Locale che è presente a partire dalle operazioni per la cosiddetta “spunta” e che ha sempre garantito un controllo dinamico delle aree mercatali;
- d) tutti i commercianti su aree pubbliche che partecipano ai mercati o esercitano nei posteggi isolati devono esporre nell'ambito del proprio posteggio in posizione ben visibile i cartelli informativi consegnati dal comune, con testo in lingua italiana ed inglese, relativi ai comportamenti da tenere nell'area mercatale;
- e) l'ampiezza delle aree mercatali e degli spazi antistanti i posteggi sono stati realizzati in modo da garantire che nella zona immediatamente antistante i posteggi stessi e destinata allo svolgimento delle operazioni di vendita sia sempre assicurato il distanziamento dei clienti in attesa.

Soltanto i posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli, in ragione della numerosità della clientela presente, sia nei mercati che nel caso di posteggi isolati devono essere allestiti prima dell'inizio delle operazioni di vendita collocando davanti e parallelamente ad ognuno di essi almeno una transenna di 2 metri, ad una distanza minima



di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando la merce da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno; le transenne sono messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione deve essere effettuata dall'esercente, il quale deve controllare che anche i clienti che attendono il proprio turno all'esterno di detta area rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili. La transenna può essere sostituita da altro sistema adottato dal commerciante (es. paletti con catenella o cinghia estensibile) che ne garantisca le medesime finalità. Al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita delimitate dalle transenne, gli esercenti devono affiggere cartelli "entrata" e "uscita" che indichino il percorso da utilizzare;

- f) qualora, nonostante l'ampiezza delle aree mercatali e del distanziamento attuato nella ricollocazione dei posteggi si dovessero verificare situazioni di assembramento davanti ai banchi che pongono in vendita prodotti non alimentari, si provvederà ad intervenire prescrivendo l'adozione di idonee misure, quali quelle previste per i posteggi alimentari o con lo spostamento di detti posteggi in altre, ulteriori aree o con l'introduzione di varchi per contingentare l'accesso anche a singole aree del mercato;

2) di dare atto che i titolari di posteggio devono rispettare le seguenti misure:

- a) *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*
- b) *è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie;*
- c) *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- d) *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;*
- e) *nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;*

3) di confermare, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19, **le seguenti, ulteriori disposizioni** per i mercati settimanali e per i posteggi isolati che si svolgono a Mirandola:

- a) sospendere la vendita di beni usati;
- b) vietare la modalità self service sia per l'acquisto di prodotti alimentari, anche agricoli che per l'acquisto di prodotti non alimentari;
- c) imporre l'obbligo per i banchi che pongono in vendita prodotti alimentari, anche agricoli, di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno;
- d) vietare il posizionamento "alla rinfusa" della merce esposta: tutti i prodotti devono essere esposti in modo ordinato; nel caso di articoli di abbigliamento, questi devono essere opportunamente ripiegati o riappesi agli appendini dopo che il cliente ne ha preso visione o li ha provati;

4) di demandare al competente organo gestionale di disporre, con apposito provvedimento, l'eventuale modifica dei layout dei mercati e dei posteggi isolati, nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività di vendita nel rispetto del distanziamento sociale di tutti coloro che vi partecipano;

5) di precisare che, in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge;

6) di incaricare la Polizia Locale con l'ausilio delle altre Forze di Polizia di verificare il rispetto delle misure adottate con il presente atto

La presente ordinanza:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

- 1) è immediatamente esecutiva;
- 2) sostituisce e annulla le proprie precedenti ordinanze n.106 del 22/05/2020, come modificata dall'ordinanza n. 124 del 10/07/2020 e n.179 del 27/11/2020 come modificata dalla n. 191 del 19/12/2020;
- a) è trasmessa in copia agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti del Comune di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza;
- 3) è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

IL SINDACO

AVV. ALBERTO GRECO

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)*